



COMUNE DI GERACI SICULO
Città Metropolitana di Palermo



90010 - P.zza Municipio, 14
tel. 0921643080 – fax 0921643619
P.Iva 00540780822

www.comune.geracisiculo.pa.it - e-mail: info@comune.geracisiculo.pa.it
protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it

li, 21.02.2018

Prot 1320

Al personale dipendente del
Comune di Geraci Siculo

E p.c alla Giunta

OGGETTO: Direttiva sull'attuazione del *whistleblower* - La legge 30 novembre 2017, n. 179

Premessa

La legge 30 novembre 2017, n. 179, reca “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”.

Si tratta di una normativa volta a garantire la posizione del dipendente pubblico che segnali illeciti di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo rapporto di lavoro a tutela dell'interesse pubblico (non quindi a tutela di interessi individuali); appunto il whistleblower (trad. “il denunciante”).

Si tratta di una legge che si compone di due soli articoli, il primo dedicato alle pubbliche amministrazioni, che è quello che ci riguarda, ed il secondo destinato alle imprese private.

L'articolo 1 della legge sul *whistleblowing* ha riscritto l'articolo 54-*bis* del Testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Secondo la nuova disposizione:

“1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.”

Appare opportuno analizzare brevemente l'articolo in questione per poi indicare le modalità di inoltro delle segnalazioni.

Ambito soggettivo della disposizione

Sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis tutte le amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

I soggetti tutelati sono i **“dipendenti pubblici”** che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal decreto legislativo 165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del d.lgs. 165/2001).

La nuova disposizione, accogliendo una sollecitazione dell'ANAC, ha ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L'articolo 54-bis, infatti, si applica:

- ai dipendenti pubblici;
- ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- ai lavoratori ed ai collaboratori delle *“imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica”*.

Le tutele a favore di chi denuncia l'illecito

La denuncia è sottratta all'accesso “documentale” della legge 241/1990, e seppur la legge non lo preveda espressamente, si ritiene da una prima interpretazione che la denuncia sia esclusa dall'accesso civico “generalizzato” di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 33/2013.

L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall'amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, *“la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”*.

La norma precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell'articolo 54-bis e chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare

sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola “responsabilità civile” del denunciante per dolo o colpa grave.

Le sanzioni pecuniarie per la violazione delle tutele

Il comma 6 del nuovo articolo 54 *bis* prevede che qualora l’ANAC accerti “*misure discriminatorie*” assunte contro il denunciante da parte dell’amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l’ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.

Il comma 7 pone a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare che le “*misure discriminatorie o ritorsive*”, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da “ragioni estranee” alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Qualora, invece, “*venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni*”, oppure sia verificata l’adozione di procedure non conformi alle “linee guida”, sempre l’ANAC applicherà al “responsabile” una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del “responsabile” di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l’Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

I destinatari della segnalazione dell’illecito

La legge di riforma dell’articolo 54 *bis* ha stabilito che la segnalazione dell’illecito possa essere inoltrata:

- al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- in alternativa all’ANAC, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

Le linee guida ANAC

Infine il comma 5 del nuovo articolo 54 *bis* prevede che l’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Tali linee guida “*prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione*”.

In merito a questo si segnala che tali linee guida non sono state ancora emanate. Il RPCT si riserva, quindi, di modificare le modalità attuative dell'istituto del *whistleblower* quando tali linee guida saranno emanate.

Attuazione della normativa sul *whistleblower* nel Comune di Geraci Siculo

Il comma 1 ha previsto, in primo luogo, che la segnalazione possa essere inoltrata direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A tal proposito si informa che è già attiva la seguente casella di posta elettronica

whistleblower@comune.geracisiculo.pa.it

il cui accesso è consentito esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Geraci Siculo, Segretario comunale dott.ssa Perla Gravante.

A tale indirizzo *mail* tutti i dipendenti possono inviare segnalazioni di condotte illecite di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Sarà cura del RPCT garantire la segretezza del contenuto della segnalazione, dell'identità del segnalante ed avviare la necessaria istruttoria in merito al contenuto della segnalazione.

In alternativa è prevista la possibilità di inoltrare la segnalazione direttamente all'ANAC, all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti.

Si segnala che l'ANAC ha predisposto un apposito servizio *on line* di segnalazione degli illeciti al seguente url

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento sulla normativa in questione e sulle modalità di segnalazione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Segretario comunale
Dott.ssa Perla Gravante